

**Manovra di Ferragosto.** Regime fiscale aggiornato per titoli italiani ed esteri

# Prelievo sulle rendite, intermediari alla prova

**Si dovrà simulare una cessione con riacquisto al 31 dicembre****Giovanni Barbagelata**  
**Marco Piazza**

La riforma del regime fiscale delle rendite finanziarie potrà riservare qualche sorpresa nei prossimi estratti conto. I decreti attuativi del riordino previsto dal Dl 138/2011, in corso di pubblicazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) regolano il passaggio di aliquota per le obbligazioni soggette al regime del Dlg 239/1996 (titoli pubblici italiani, titoli a esigibilità, titoli emessi da banche e società quotate italiane e da altri emittenti esteri).

In pratica, gli intermediari saranno tenuti a simulare una «cessione con riacquisto» dei titoli al 31 dicembre 2011, addebitando al cliente l'imposta sostitutiva con la «vecchia» aliquota sul rateo cedola e scarto di emissione maturato fino al 31 dicembre (come se avesse ceduto sul mercato i titoli «dotati» del rateo) e contestualmente riaccreditando l'imposta con le nuove aliquote sullo stesso importo (come se avesse subito acquistato altrettanti titoli).

L'operazione - che, a seconda dei casi e delle scelte dell'intermediario, potrà avvenire anche in tempi diversi - riguarderà sia i titoli italiani sia i titoli esteri, compresi quelli emessi da Stati esteri *white list*.

L'operazione non dovrebbe riguardare invece i titoli domestici (diversi dai titoli pubblici) che dal 1° gennaio 2012 passeranno al regime dell'imposta sostitutiva (ad esempio titoli privati italiani

**Gli effetti**

Come operano le nuove disposizioni

	Addebito	Accredito	Differenza
Titoli pubblici italiani ed equiparati	Nessuna operazione		
Titoli di Stato esteri <i>white list</i> con scadenza non inferiore a 18 mesi	Nessuna operazione		
Titoli di Stato esteri <i>white list</i> con scadenza inferiore a 18 mesi	-27	+12,5	-14,5
Altri titoli domestici ed esteri con scadenza inferiore a 18 mesi	-27	+20	-7
Altri titoli domestici ed esteri con scadenza non inferiore a 18 mesi	-12,5	+20	+7,5

con scadenza inferiore ai 18 mesi), a cui dovrebbe continuare ad applicarsi la ritenuta alla fonte prevista dall'articolo 26, comma 1, del Dpr 600/73, né riguarda titoli che non sono interessati da mutamenti di aliquota (ad esempio titoli di Stato italiani e titoli di Stato esteri con scadenza non inferiore a 18 mesi).

In alcuni casi (possessori di titoli «privati» domestici ed esteri con scadenza non inferiore a 18 mesi) il contribuente riceverà un accredito, che ha l'effetto di «sterilizzare» al 12,5% il rateo che allo stacco della cedola o in sede di cessione subirà l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. In altri casi si verificherà un addebito, per via della diminuzione dell'aliquota.

Il Dl 138/2011 (articolo 2, com-

ma da 29 a 32) consente ai contribuenti di affrancare, pagando le imposte con le aliquote vigenti fino al 31 dicembre 2012:

- i redditi diversi di natura finanziaria maturati al 31 dicembre 2011 su strumenti finanziari qualificati;
- i redditi di capitale impliciti (cosiddetto *delta Nav*) nel valore delle quote dei fondi comuni d'investimento nazionali, comunitari e di emittenti situati in Stati *SEE white list* e in quello delle polizze vita a contenuto finanziario o di capitalizzazione.

La normativa attuativa distingue il caso dei contribuenti in regime dichiarativo da quelli in regime amministrato. Nessun affrancamento è previsto per quelli in regime gestito, poiché la tas-

sazione avviene per maturazione. Per i contribuenti in regime dichiarativo l'opzione per l'affrancamento deve riguardare: le plus-minusvalenze relative a tutti gli strumenti finanziari - diversi dalle partecipazioni qualificate - posseduti al 31 dicembre 2011 e redditi di capitale impliciti nelle quote di Oicr comunitari e *SEE white list*. L'opzione va esercitata nel modello Unico 2012 e riguarda tutte le attività detenute al 31 dicembre 2011 anche se non più esistenti alla data dell'affrancamento.

Per le attività finanziarie e le quote di fondi comuni in risparmio amministrato:

- in deroga alla regola generale (applicazione dell'imposta sostitutiva sulla totalità dei rapporti opzionali) l'opzione può essere esercitata per ciascun rapporto presso il medesimo intermediario a scelta del cliente;
- l'opzione riguarda solo le attività possedute al 31 dicembre 2011 e detenute anche alla data in cui si esercita l'opzione (entro il 31 marzo 2012);
- se nel dossier sono contenute quote o azioni dei fondi comuni sopra citati, deve essere affrancato anche il relativo *delta Nav*, se positivo.

Per le quote di Oicr non immesse in rapporti «in risparmio amministrato», l'opzione, entro il 31 marzo 2012, può essere esercitata autonomamente presso l'intermediario del cliente. Il decreto precisa che le minusvalenze riportabili nella misura del 62,5% sono calcolate al netto delle minusvalenze realizzate nel vecchio regime e di quelle emergenti per effetto dell'affrancamento. Se l'affrancamento comporta una «minusvalenza netta», questa è riportabile nella misura del 62,5 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Diritto dell'economia. Il tasso si attesterà al 2,5% Dal 2012 l'interesse legale aumenta di un punto

**Angelo Busani**

Aumenta di un punto, dal 1,5% al 2,5%, il tasso degli interessi legali, dal 1° gennaio 2012, in conseguenza della crescita dell'inflazione e quindi dei tassi di interesse correnti sul mercato finanziario. È quanto stabilito dal decreto del ministro dell'Economia del 12 dicembre 2011 pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 291 di ieri. Il decreto va a integrare l'articolo 1284, comma 1, del Codice civile, secondo cui il tasso degli interessi legali è determinato con decreto ministeriale in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

L'impatto dell'aumento vale anzitutto per i crediti liquidi ed esigibili (articolo 1282), cioè determinati nel loro ammontare e il cui pagamento non sia impedito da termini a favore del debitore o da condizioni sospensive: infatti, questi crediti producono interessi, di diritto, appunto nella misura legale. Il saggio legale si applica anche agli interessi «compensativi», vale a dire quelli che spettano al venditore (articolo 1499 del Codice civile), sul prezzo pattuito, anche se

non ancora esigibile, nel caso in cui il bene venduto, e consegnato al compratore, produca frutti o altri proventi. Producono interessi in misura legale anche i crediti di somme per i quali sia pattuita la fruttuosità, senza che i contraenti ne abbiano stabilita la misura: lo afferma l'articolo 1282, comma 2, del Codice civile. Quanto agli interessi «moratori» (a seguito della costituzione in mora del debitore), sono do-

**LE APPLICAZIONI**

L'incremento rileva per crediti liquidi ed esigibili, contratti di compravendita e ravvedimenti fiscali

vuti, dal giorno della mora, nella misura legale, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver subito alcun danno. Se tuttavia, prima della mora, erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa superiore misura (articolo 1224 del codice civile). Sull'interesse moratorio, va ricordato che la disciplina codicistica è

stata parzialmente messa in un angolo quando si tratti della mora nei pagamenti inerenti «transazioni commerciali», vale a dire i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. In questi casi, infatti (in base al decreto legislativo 231/2002, articolo 5), il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea. Attualmente (comunicato del 18 luglio 2011 del ministero dell'Economia) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2011, il saggio d'interesse è pari all'1,25 per cento (e quindi il tasso di mora è dell'8,25 per cento). In campo fiscale, l'articolo 13, comma 2, del Dlg 472/1997, sul ravvedimento, dispone che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PROFESSIONI**

### Riparte il confronto sulla revisione

Riparte la maratona dei decreti attuativi per la revisione legale. A pochi giorni dal primo congresso italo-europeo, il ministero dell'Economia ha ufficialmente convocato l'Istituto nazionale revisori legali a partecipare al tavolo di concertazione previsto per il 22 dicembre, durante il quale si discuteranno i tempi e le modalità dei decreti attuativi del Dlg 39/2010 sulla revisione legale (di recepimento della direttiva 2006/43/Ce), più volte sollecitati dall'Inrl. La

convocazione del tavolo ministeriale è cruciale per sbloccare l'attività professionale dei revisori e dare pieno valore al recepimento dei dettami comunitari che con la direttiva 43/2006 ha già da tempo regolamentato il controllo contabile. «La convocazione ricevuta dal ministero dell'Economia - osserva il presidente dell'Inrl, Virgilio Baresi - è un segnale decisivo per la categoria».

**L. Ca.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**PROFESSIONISTA LIBERO.**  
E' ARRIVATO IL SOFTWARE CHE LIBERA IL COLLEGIO SINDACALE DAL PESO DELLA REVISIONE LEGALE.

**Ecco come scaricando Revisoft puoi scaricare anche un po' di pensieri.**  
In previsione dell'attuazione della normativa prevista dal decreto legislativo 39/2010, che investe i collegi sindacali di nuove responsabilità in materia di revisione, è nato REVISOFT, un software all'avanguardia progettato appositamente per sostenere i membri dei collegi sindacali nello svolgimento dell'attività di revisori legali. In questo modo la qualità della revisione diventa una garanzia. E tu stai più tranquillo.

**Scarica Revisoft e provalo gratis per 21 giorni!**  
[www.revisoft.it](http://www.revisoft.it)

**REVISOFT**  
LA REVISIONE PRENDILA SOFTWARE



**UE:**  
la tua buona stella

**L'EUROPA E LE OPPORTUNITÀ DEI GIOVANI**

**L'Unione Europea pensa ai giovani e al loro futuro.**  
Grazie anche ai programmi LLP (Lifelong Learning Programme) come Erasmus, Leonardo e Comenius, è possibile conoscere culture diverse, scambiare e confrontare esperienze, studiare e lavorare all'estero. L'Europa offre ai giovani l'opportunità di crescere e di scoprire il valore della diversità.

**PARLAMENTO EUROPEO** **Presidenza del Consiglio dei Ministri** **COMMISSIONE EUROPEA**

[www.europarl.it](http://www.europarl.it)  
[www.politicheuropee.it](http://www.politicheuropee.it)  
[ec.europa.eu/italia](http://ec.europa.eu/italia)